Boviera

Di una recenta congettura sull'indole dei libri ad vitellium di masusio Sabino
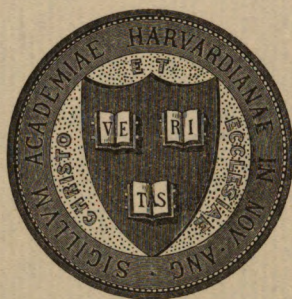
Dr. GIOVANNI BAVIERA
LIBERO DOCENTE NELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

DI UNA RECENTE CONGETTURA SULL' INDOLE DEI LIBRI AD VITELLIUM DI MASURIO SABINO

MODENA
PRESSO LA DIREZIONE DELL' ARCHIVIO GIURIDICO
1899
—
Prezzo L. 1.

Dr. GIOVANNI BAVIERA
LIBERO DOCENTE NELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

DI UNA RECENTE CONGETTURA SULL' INDOLE DEI LIBRI AD VITELLIUM DI MASURIO SABINO

MODENA
PRESSO LA DIREZIONE DELL' ARCHIVIO GIURIDICO
1899

Estratto dall' *Archivio giuridico « Filippo Serafini »*
Nuova Serie Vol. IV
(dell'intera collezione Vol. LXIII.)

Bologna, Tip. di Alfonso Garagnani e Figli,
già Fava e Garagnani

DI UNA RECENTE CONGETTURA
SULL'INDOLE DEI LIBRI AD VITELLIUM DI M. SABINO

Sommario: — 1. Congettura del Bremer. — 2. Basi della *communis opinio*. — 3. Dimostrazione del Di Marzo della congettura del Bremer. — 4. Critica: *a*) i caratteri della rielaborazione di opere precedenti nella letteratura giuridica romana; *b*) Cassio non annotò l'opera di Sabino ad Vitellium. Esame del fr. 12, § 27, XXXIII, 7, e dell'inciso ' Sabinus definit et Cassius apud Vitellium notat'. 5 Congettura sull'indole dell'opera di Vitellio. 6. Congettura sull'esistenza di un giurista di tal nome. 7. Se Aristo scrisse delle *notae* ai libri ad Vitellium di Sabino.

1. Nella recentissima pubblicazione del Bremer, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, Pars altera, pag. 375 e segg. si espone un'idea non del tutto nuova. Il Bremer scrive:

« Vitellium jurisconsultum nescio quem putant fuisse Labeoni fere aequalem, qui libros ediderit a Sabino postea commentariis illustratos. Krüger, pag. 146, Karlowa I, 687, Lenel, P. II, col. 1223 et 1224. At cum neque iurisconsultus Vitellius usquam laudetur, neque responsorum vel librorum eius ullae reliquiae deprehenduntur, verba ' ad Vitellium ' ita interpetror ut potius Sabinus libros quosdam amico cuidam Vitellio dedicasse videatur. hunc autem Augusti rerum procuratorem, equitem illum Romanum esse suspicor a Suetonio Vitell. 2 nominatum, cui pro amicitia, ipsius, id quod fingere licet, precibus commotus Sabinus officii administrandi praecepta proposuerit. in procuratoris enim cum is legata vel hereditates principi relictas esigere deberet, usum ea quae a Sabino his libris tractantur, optime quadrant. de his procuratoribus quibus iam sub Tiberio opus erat, v. Hirschfeld V.G. pag. 54 ff. Editi libri videntur post senatus consultum Turpillianum. a. 61 Cfr. Dig. 34, 9, 22. »

Pel Bremer, dunque mancando ogni notizia di un giureconsulto Vitellio, nè essendovi alcuna menzione di suoi scritti, i libri di Sabino *ad Vitellium* non si debbono intendere altrimenti che libri dedicati a un Vitellio, non giureconsulto, e senz' altro lo identifica — ripetendo l'ipotesi già messa avanti da Bertrandus, *de iurisperitis*, II, 47 — con un *procurator rerum Augusti*, che finge amico suo e desideroso d' aver precetti giuridici riguardanti la mansione che egli aveva nella *domus* imperiale. Sabino per contentarlo avrebbe scritto i cosidetti *libri ad Vitellium* dedicandoglieli. La data della loro pubblicazione — sempre secondo il Bremer — risale al 61 di Cristo.

Naturalmente quest' opinione così radicale urta in parecchie difficoltà. Ed è facile immaginare quale dovette essere la prima: la notizia che ci porgono le fonti aver Paolo scritto anche lui dei *libri ad Vitellium*. Ma il Bremer la scansa facilmente: premessa l' opinione di Krüger, *Quellen* pag. 205, che non siamo in presenza dell' opera originale di Vitellio, ma della sua elaborazione fatta da Sabino e l' altra di Lenel, *Paling.* col. 1301 n. 2 che afferma *Paulus in his commentariis Sabini potissimum ad Vitellium libros videtur esse secutus*, spiega tale dizione nel senso che i *libri ad Vitellium per breviloquentiam ' Vitellius ' nominari solebant.* E tale sua congettura conforta coll' osservare che ' *Sabini iuris civilis libros per similem breviloquentiam ' Sabinus ' nominatos esse apparet*,' come risulta dai commentarii di Pomponio Ulpiano e Paolo che si intitolavano *ad Sabinum* senz' altro. In breve Paolo adoperò tale dizione per evitare quel *molestissimus ac verbosissimus titulus.*

E similmente, quantunque il Bremer non lo dica, egli spiega quel *Sabinus definit et Cassius apud Vitellium notat* che s' incontra nel fr. 12 § 27 (33, 7) di Ulpiano lib. XX ad Sabinum.

A me però sembra che per distruggere un' opinione ormai così comune, e per sostituirvene un' altra, che si risolve in una soppressione, il Bremer avrebbe dovuto sbarazzarsi di altre difficoltà e premunirsi così contro gli assalti della critica demolitrice.

Ad ogni modo per poter dare un giudizio sulla congettura del Bremer occorre fare uno studio speciale sulle fonti, da cui soltanto un romanista deve pigliar lume e lasciarsi guidare nelle sue conclusioni.

2. L' esistenza di un Vitellio era stata suggerita da molteplici concordanti citazioni di Ulpiano, Paolo e Trifonino, poichè nessuna

notizia diretta, per mezzo di frammenti a lui attribuiti, ci è dato trovare nelle fonti.

Ulpiano in cinque frammenti tolti dal libro XX [fr. 19 §§ 17 18, XXXIV, 2 (a); fr. 12 § 27 XXXIII, 7 (b); fr. 8, pr. XXXIII, 7 (c)] e due dal lib. XXII ad Sabinum [fr. 45, XXXII (d); fr. 13 pr. XXXIII, 9 (e)] dice che 'Sabinus libris ad Vitellium ita scripsit' (d), 'Sab. libris ad Vitell. evidenter enumerat' (c) 'Sab. libris ad Vitell. scribit' (b, e) 'Sab. libris ad Vitell. repert' (a) e Trifonino nel libro V disputationum (fr. 22, XXXIV, 9) chiude una disputatio con le parole 'idem et Sabinus libros ad Vitellium scripsit.'

Riguardo a Paolo l'indice fiorentino menziona 'βιβλία τέσσαρα Παύλου ad Vitellium', e nel Digesto si rinvengono ben 23 frammenti che portano l'intestazione di libri I, II, III, IV 'ad Vitellium'

Un'altra notizia isolata ci dà Ulpiano nel citato fr. 13 § 27 XXXIII, 7 riguardo a Cassio: *Sabinus definit et Cassius apud Vitellium notat.* Notizia che va completata con quella di Paolo lib. II ad Vitell. fr. 18 §§ 10 11, XXXIII, 7.

Da tutto questo si era inferito, indotti forse dal significato che *quasi* costantemente (1) hanno nella letteratura giuridica romana le intestazioni di *libri ad*, quali ripubblicazioni di un'opera precedente rimodernata e ringiovanita, che Sabino avesse, per così dire, curato — rielaborandola — una seconda edizione di uno scritto precedente di un giureconsulto Vitellio, di cui si sconosce la natura, allo stesso modo che Giuliano aveva fatto con Minicio e Urseio Feroce (Cfr. Ferrini, *Storia delle Fonti* pag. 44, Roby, *Introduzione* ecc. pag. 104 e 148 Krüger, *Quellen*, pag. 146, Landucci, *Storia delle Fonti* pag. 194 nota 30, Kipp, *Introduzione*, pag. 67) e che fu da Cassio annotata direttamente (Ferrini op. cit. pag. 44: Landucci op. cit. pag. 198, Roby, op. cit., pag. 174 Kipp. op. cit. pag. 69), o che Cassio annotò quella di Sabino *ad Vitellium* (Krüger op. cit., pag. 146 n. 45 dubitativamente, Kipp, op. cit., pag. 69) e su cui Paolo scrisse quattro libri, rielaborando l'opera di Sabino.

Ma queste conclusioni, certamente abbastanza logiche, sono state tirate dagli scrittori, piuttosto che da uno studio accurato delle fonti, da considerazioni di analogia d'indole generale. Per

(1) Ai tempi di Sabino solo il primo commento all'editto di Servio, dedicato a Bruto, costituiva un esempio di opera giuridica dedicatoria.

pronunziarsi però in un modo o in un altro sulla congettura del Bremer, ripeto, è condizione *sine qua non* l'esame delle fonti.

3. E il Di Marzo, in suo scritto dal titolo 'Di una recente congettura sull'indole dei libri *ad Vitellium* di M. Sabino' ha fatto appunto questo: integrare cioè la congettura del Bremer con una dimostrazione tratta dallo studio delle fonti. Ai suoi risultati io mi uniformo solo in parte (2).

Giova brevemente riportare l'andamento della sua dimostrazione.

Egli pone a base principale del suo studio tre frammenti dei libri di Paolo *ad Vitellium* (fr. 18 XXVIII, 5; fr. 18 § 12, XXXIII 7; fr. 10, XXVIII, 3) pag. 4-7.

E dai libri di Paolo ricava che questo giureconsulto non riprodusse con nuove aggiunte un lavoro di Vitellio, seguendo l'edizione di Sabino, poichè dai tre frammenti esaminati non si scorge alcuno accenno a dottrine o responsi di Vitellio, e i testi di Sabino sono privi dei caratteri proprii delle note, ma stanno a se. (pag. 6) In quanto poi al resto dell'opera di Paolo, il Di Marzo, seguendo quanto aveva osservato diggià il Mommsen, che cita (pag. 10, n. 1) egli trova che vi si riportano una quantità di responsi di Cervidio Scevola, alcuni dei quali trascritti letteralmente; e per maggior chiarezza li riporta l'uno accanto all'altro secondo le indicazioni fatte dal Mommsen (1). Anche qui nessuna traccia di dottrine vitelliane.

(1) Quest'esame avevo fatto pur io: pubblicandosi questo scritto dopo quello del Di Marzo per ragioni superiori alla mia volontà, lo sopprimo senz'altro riportando i risultati cui egli arriva e che io accolgo solo per ciò che si riferisce all'ammettere che nelle fonti nessuna traccia *diretta* di un'opera originaria di un Vitellio giureconsulto esista.

(2) Li riporto per comodità del lettore, completando qualche lacuna del Di Marzo: fr. 19, XXVIII, 2; fr. 16, XXXIII, 4; fr. 18 § 4 (cfr. 20 § 1, XXXIII, 7) § 9, §§ 13, 14, XXXIII, 7; fr. 78 pr. (cfr. fr. 20 § 6, XXXII, 7) §§ 1, 2 (cfr. fr. 3 § 2 XXXII), § 3 (cfr. fr. 101, § 1 XXXII); fr. 32, §§ 3, 4, 7, 9 XXXIV, 2; fr. 50, VII, 1 (cfr. fr. 32 § 5 XXXIII, 2).

Il resto dei frammenti poi di questi libri di Paolo vanno così assegnati per il loro contenuto: Iulianus fr. 22, XL, 7; Pedius fr. 8 § 3 XXXIII, 7; Proculus referente Nerazio fr. 18 §§ 10, 11, XXXIII, 7; Neratius, fr. 18 § 2 XXXIII, 7; Pomponius fr. 21 § 1 XXXVI, 2; Gallus e Tubero, fr. 34 § 1, XXXIV, 2; Labeo fr. 32 § 6 ibid; Aburnius Valens, fr. 78 § 6 XXXII; Cassius, fr. 18 §§ 10, 11 XXXIII, 7; dell'opera pauliana non rimane che abbastanza poco e cioè i fr. 78 XXVIII, 7; 18 § 13 ib; 10 XXVIII, 5 di Sabino, e alcuni altri pochi frammenti, a cui riesce impossibile assegnare con sicurezza la paternità.

Esaminando poi le otto citazioni che dei *libri ad Vitellium* di Sabino si fanno nelle opere dei giuristi posteriori egli viene anche qui, e giustamente, alla conclusione che le sentenze riportate siano tutte di Sabino e che nessun nesso, nè formale nè sostanziale, esiste fra essi e i frammenti di un' opera precedente, poichè stanno a se. Rileva col Bremer che Sabino nel fr. 45 de legatis III di Ulpiano riproduce una dottrina di Q. Mucio (fr. 10 XXXIV, 2) e la forma di *Cassius apud Vitellium notat* che si trova adoperata nel fr. 12 § 27 XXXIII, 7 spiega non già che Cassio annotò l' opera di un giureconsulto Vitellio, ma piuttosto l' opera di Sabino, in quanto che sta in rapporto con una *sententia* di Sabino (pag. 12-13).

La conclusione è semplice: « Il titolo ' libri ad Vitellium ' dello scritto di Paolo e la indicazione ' Cassius apud Vitellium notat ' rispondono allo scopo di distinguere dalle note ai ' libri juris civilis ' di Sabino (ad Sabinum) quelle apposte ai suoi ' libri ad Vitellium ' (pag. 14) (1). » Sabino non elaborò nessun' opera di Vitellio, ma la scrisse ex novo e la dedicò a un quidam Vitellio proponendosi ' sopratutto il fine di riuscirgli profittevole ' (pag. 14). Il Di Marzo poi nulla ci dice — lasciandoci nel dubbio sul suo modo di pensare in proposito — se questo Vitellio egli lo crede il procurator rerum Augusti del Bertrandus e del Bremer, e sulla data di pubblicazione dell' opera sabinianea.

La crede anche lui posteriore al 61 di Cristo?

4. Ma tale dimostrazione non mi ha scosso dall' idea che avevo prima che il Di Marzo pubblicasse il suo scritto e la conservo tuttora. Ed eccone i motivi:

a) La communis opinio che vede nei libri sabiniani ad Vitellium un'opera simile a quella di Iulianus ad Minicium e ad Urseium Ferocem, o in altre parole un'opera di rielaborazione di scritti precedenti, parebbe minata dalle fondamenta dai risultati del Di Marzo. Ma a me, secondo il mio modesto parere, non sembra.

È risaputo infatti come il giureconsulto che ripigliava un'opera di un altro scrittore, oltre che a renderla adattabile ai nuovi bisogni della vita pratica col modificarne il testo, generalmente a

(1) « Ed in ciò — aggiunge immediatamente il Di Marzo — se non erro si riscontra ancora un esempio del carattere di continuità proprio alla tradizione scientifica della giurisprudenza romana. » A dire il vero non giungo a comprendere come da *ciò*, dall'adoperare un titolo ad esprimere un' intera idea, possa risultare tale carattere di continuità!

mezzo di *notae* dal contenuto critico, le quali, con riguardo ai nuovi principi giuridici, miravano ad allargare o restringere, esplicare o motivare, la portata delle decisioni del testo, per renderle consone alle nuove esigenze dell'evolvente progresso giuridico, rinsanguando le opere già vecchie e ringiovanendole coi mutamenti che la raffinata esperienza quotidiana rivelava all'occhio del giurista (cfr. Riccobono, *Studi critici*, nel *Bollett. dell' Istit. di Dir. R.*, VIII, pag. 227-230), vi includeva anche delle decisioni e sentenze proprie, specie su punti controversi di diritto (cfr. Riccobono l. c. pag. 219-225). Posto ciò, è lecito dubitare che queste *sententiae* di Sabino che il Di Marzo ha affermato autonome senza alcun nesso con precedenti *sententiae* di un Vitellio, appartengono a tale categoria di *aggiunte* fatte da Sabino. E ciò spiegherebbe mirabilmente il perchè dell'autonomia delle decisioni sabiniane. Tanto più che quei tali tre frammenti esaminati dal Di Marzo si trovano in un' opera — *Paulo ad Vitell.* — la quale riporta tanto poco di Sabino e viceversa una grandissima quantità di responsi di C. Scevola e d' altri, che il Mommsen giunse persino a congetturare 'ob nicht durch irgend ein Versehen der Kompilatoren hier Irrungen in die Präskriptionen sich eingeschlichen haben' (1).

b) D'altro canto è proprio vero quanto si afferma che Cassio elaborò i libri di Sabino ad Vitellium?

La *ratio dubitandi* è offerta dal fr. 12 § 27 XXXIII, 7.

Ulpianus libro 20 ad Sabinum: « Sed et fundus non sit cum instrumento legato sed ita ut instructus sit, quaesitum est an plus contineatur quam si cum instrumento legatus esset? Et Sabinus libris ad Vitellium scribit fatendum esse plus esse cum instructus fundus legetur, quam si cum instrumento: quam sententiam cottidie increscere et invalescere videmus. Quanto igitur hoc legatum uberius est videndum est. Et Sabinus definit et Cassius apud Vitellium notat, omnia quae eo collocata sunt, ut instructior esset paterfamilias, instructo inquit continebuntur [id est quae ibi habuit, ut instructior esset] (2). Hoc ergo legato non agri instrumentum, sed proprium suum instrumentum reliquisset videtur. »

L'importanza di questo frammento è grandissima, poichè dal suo esame la questione oggetto del presente studio si avvantaggia di molto. Il Di Marzo però ne ha tenuto un conto assai tenue.

(1) **Mommsen,** nella *Zeitschrift für Rechtsgeschichte,* IX, 116.
(2) Glossema. **Lenel,** *Palingenesia*, II, 190, n. 1.

Che Ulpiano abbia qui riferito un quesito teorico mi sembra inoppugnabile, se si guarda la sua connessione coi paragrafi successivi, e con quel che precede, in tutto lungo frammento dove si definisce casuisticamente ciò che entrava nell' *instrumentum fundi* e in che consisteva l' *instructio fundi*. L' intero frammento poi mi pare aver subito la mano dei compilatori estraendolo dai libri ulpianei.

E a prima vista si scorge come appartenga a Sabino la decisione generale contenuta in quelle parole 'fatendum esse . . . . si cum instrumento'. Per il resto, dopo il 'Cassius apud Vitellium notat' è stato con uguale sicurezza affermato concordemente che sia una nota di Cassio.

E ciò io nego risolutamente, sembrandomi che in questo caso Cassio non abbia fatto che *riferire soltanto* l'opinione di Sabino.

Gli argomenti che appoggiano tale idea sono parecchi e non facilmente trascurabili. Anzitutto, l' impossibilità logica che Sabino si fosse fermato solo a riconoscere il 'plus esse' dell' 'instructio fundi' in confronto all' 'instrumentum', perchè così non avrebbe per nulla risposto al 'quaesitum est an plus contineatur' precedente, mancando appunto la logica esplicazione dell'espressa sua opinione 'fatendum esse . . . ecc.' Ed infatti Ulpiano dopo avere osservato che la sentenza sabinianea vedeasi 'cottidie increscere et invalescere' aggiunge opportunamente: 'quanto igitur hoc legatum uberius est, videndum est'. Se il giureconsulto di Tiro avesse trovato che solo all' enunciazione del principio generale Sabino si era ristretto. l'avrebbe senz'altro o esplicato egli medesimo, o riferita l'esplicazione contenuta nella *nota* di Cassio.

Ma ciò non fu, poichè Sabino aveva corredato il principio di una determinazione maggiore, quindi Ulpiano soggiunge:

'. . . videndum est: *et Sabinus definit*, et Cassius apud Vitellium notat omnia quae . . .' Ora che cosa aveva potuto *definire* Sabino se non 'quanto uberius hoc legatum est' dopo che egli aveva scritto nei libri ad Vitellium che 'fatendum esse plus esse cum instructus fundus legetur quam si cum instrumento'?

Il *contenuto* poi della *nota* cassiana non ha alcuno di quei caratteri intrinseci e sostanziali per crederla tale, e si adatta invece mirabilmente ad una *definitio*, corrispondendo precisamente e rigorosamente all' *et Sabinus definit* di Ulpiano. In essa infatti viene a determinarsi il criterio giuridico per distinguere quali cose

dovevano considerarsi entrare nel legato di un *fundus instructus* e quali no, in confronto al legato di un *instrumentum fundi.*

Basta avvicinare e mettere in relazione questo fr. 12 § 27 col fr. 8, pr., e col fr. 18 § 12 h. t., i due primi di Ulpiano dello stesso libro XX ad Sab. e l'altro di Paolo l. 2 ad Vitellium, per convincersi in modo non dubbio come si sia davanti ad una stessa trattazione dello identico Sabino nei suoi libri ad Vitellium:

fr. 8 pr. Paulus 2 ad Vitellium: « Sabinus: cui fundus quaeque ibi sint legata ei fundus et ea quae in eo solita sunt esse, quaeque ibi maiore parte anni morari et hi quae in eum manendi causa recipere se consuerut, legati videntur: atque si consulto in fundo congesta contractave sunt, quo legato cumularetur ea um videntur legata esse ».

fr. 12 § 27: « Sabinus libris ad Vitellium scribit fatendum esse plus esse, cum instructus fundus legetur quam si cum instrumento ... et Sabinus libris definit (et Cassius apud Vitell. notat) omnia quae eo collocata sunt ut instructior esset paterfamilias instructo inquit continebuntur. »

fr. 18 § 12 Ulpianus l. 20 ad Sab.: « In istrumento fundi ea esse quae fructus quaerendi, cogendi, conservandi gratia parata sunt, Sabinus libris ad Vitellium evidentur enumerat ».

Sono tre criterii giuridici di distinzione fissati da Sabino nei libri ad Vitellium la cui concessione è così evidente che non merita l'onore di una dimostrazione.

Posto ciò come spiegare tale nota di Cassio, apposta nei libri ad Vitellium di Sabino, accanto al testo nel quale si fissava appunto il criterio giuridico di distinzione tra l'instructio fundi e l'istrumentum fundi?

Come ammettere che Cassio rielaborando l'opera del maestro ripetesse senz'altro in una nota ciò che il testo, cui quella nota opponevasi, enunciava?

Ma la stranezza della cosa si elimina se si pensa che Cassio non rielaborò l'opera di Sabinus ad Vitellium ma un'altra opera di Vitellio, nella quale *trasportava sentenze*, *definizioni* e *responsi* di Sabino.

Che Cassio sia stato referente delle dottrine di Masurio non può essere sottoposto a dubbio alcuno. Fu suo scolaro e dal fr. 19 § 2, IV, 8 di Paolo lib. XIII ad Edict. si rileva esplicitamente: « Et Sabinus quidem putavit posse, et Cassius sententiam Magistri sui bene escusat... ». C'è ancor di più un'altro validissimo argomento che appoggia la mia ipotesi.

Precisamente nel suo libro 2 ad Vitellium Paolo nel fr. 18 § 10, cui appartiene anche l'esaminato § 27, scrive:

« Cui fundus instructum legaverat nominatim mancipia legavit: quaesitum est an reliqua mancipia quae non nominasset instrumento cederent: *Cassius ait responsum esse* tametsi mancipia instructi fundi sint, tamen videri eos solos legatos esse qui nominati essent, quod apparet non intellexisse patremfamilias instrumento quoque servos adnumeratos esse ».

A chi si riferisce il *responsum esse?* Indubitamente a Sabino il maestro di Cassio, il quale ne riporta uno nelle sue *notae ad Vitellium,* responso che certamente dovette udire, ma che fuori dubbio non poteva trovarsi nei libri *ad Vitellium* di Sabino.

Tale affermazione mi sembra confermata da parecchi argomenti di importanza non lieve. Anzitutto l'*apud Vitellium notat* di Cassio non può essere esteso a significare il concetto di « apud libros Sabini ad Vitellium notat » come vorrebbero il Bremer e di Marzo. Una tale portata l'*apud* non potrebbe assumerla se non fantasticando: le fonti non ne danno esempio alcuno. (1) A meno che non si voglia ammettere che i compilatori avessero, per brevità soppresso le parole 'libros Sabini' : ciò che non sembra. Ma a prescindere da questo argomento non disprezzabile, per ammettere che Cassio incluse il responso di Sabino, rielaborando i libri ad Vitell. di quest'ultimo bisognerebbe dimenticare parecchie cose, e contraddirsi un poco. Poichè se l'opera Sabiniana non fu edita se non dopo il sen. consultum Turpillianum, come sostiene il Bremer, e risaputosi che nel 65 Cassio era già cieco, ed esiliato in Sardegna da Nerone, appare abbastanza strano che avesse potuto in questo periodo di tempo dal 61 al 65 curare la rielaborazione dell'opera del maestro, aggiungendovi suoi responsi dati dopo il 61 (2).

(1) Sull'uso dell'*apud* fatto nelle fonti pubblicherò quanto prima uno studio apposito.

(2) Poichè se Sabino l'avesse dato prima, l'avrebbe incluso molto probabilmente nei suoi libri ad Vitellium.

Nè d'altra parte si vedrebbe l'utilità e la necessità di una rielaborazione dell'opera Sabiniana di Cassio. Ben poco, troppo poco, egli colle sue note avrebbe potuto aggiungervi, data la ristrettezza del tempo che sarebbe intercesso tra la pubblicazione di Sabino e la ripubblicazione di Cassio, perchè il patrimonio giuridico si fosse potuto arrichire in tal modo da consigliar quella, quando appunto vediamo che sino a C. Scevola e Ulpiano una teoria ben delineata sul contenuto dell'*instructio* e dell'*instrumentum fundi* non si ha ben netta. Cassio quindi non dovette annotare l'opera Sabiniana ad Vitellium, ma un'altra, e Paolo le ebbe entrambe sotto gli occhi nel compilare i suoi libri ad Vitellium.

5. Quale il contenuto di quest'opera?

Tracce positive non se ne hanno nelle fonti, e ogni induzione in proposito sarebbe un poco fantastica.

Ciò non ostante oserei mettere avanti un'ipotesi, che confesso io medesimo abbastanza ardita. Penserei cioè che quest'opera così importante da spingere Sabino prima e Cassio poi a ripigliarla con interesse, contenesse una raccolta di responsi e sententiae di Q. Mucio Scevola, e di altri giureconsulti tra cui Gallo, Tuberone e Servio. Lo desumerei dell'uso grandissimo che Sabino nei suoi libri ad Vitellium fece di Q. Mucio, tanto che su otto frammenti in tre(oltre ai due citati si aggiunga il § 1 fr. 3 XXXIII, 3 Ulpiano lib. 20 a Sab.) riproduce senz'altro, modificandole, decisioni muciane, in uno riferisce distinzioni di Servio, e che le citazioni di Labeone, A. Gallo, Tuberone, fatte da Paolo nei suoi libri ad Vitellium, questi dovette attingere certamente dall'opera di Sabino. Cfr. Bremer, pag. 376-377.

Checchè voglia pensarsi di questa mia congettura è senz'altro da respingersi l'ipotesi, non nuova, del Bremer che vuole spiegare l'opera sabiniana dedicata a un Vitellio *procurator rerum* nella *domus* di Augusto di cui parla Svetonio nel § 2 nella vita dell'im-dell'imperatore Vitellio.

Ammesso come fa il Bremer che i libri di Sabino non furono pubblicati prima del 61 d. Cristo, è impossibile l'induzione che furono scritti o per dare a questo Vitellio *praecepta offici administrandi* o per amicizia dedicati a lui. Augusto nel 14 d. Cr. era morto e Vitellio non fu *procurator rerum* sotto Tiberio.

6. E qui metto fuori un'altra congettura su Vitellio. Uno dei motivi, se forse non l'unico, che spinse il Bremer o negare l'esi-

stenza di un giureconsulto di nome Vitellio fur l'assoluta mancanza di reliquie di suoi scritti o di notizie riferentesi a un Vitellio giurista. Ora tale oscurità nelle fonti è facilmente spiegabile pensando che Vitellio sia stato un semplice referente, come Minicio ed Urseio Feroce, e noto solo come quest'ultimi. Poichè non c'è proprio alcuna necessità che Vitellio debba essere a forza un giureconsulto: e come riferente è logico e molto facilmente spiegabile che sia così poco ricordato.

7. Un'ultima osservazione ed ho finito.

Si era affermato dal Krüger, op. cit., pag. 152 e 164, dal Kipp, op. cit. pag. 70, dal Landucci, op. cit. pag. 196 n. 4, dal Roby, op. cit. pag. 162 che Aristo avesse scritto delle note ai libri ad Vitellium di Sabino: e tale opinione veniva poggiata sul fr. 3 § 1 XXXIII 9 di Ulpiano ad Sabinum:

« Qui penum legat, quid legato complectatur, videamus. Et Q. Mucius scribit libro 2 iuris civilis penu legata contineri quae esui potuique sunt: idem Sabinus libris ad Vitellium scribit.... § 1 Sed Aristo notat ecc. ».

Ma ciò è troppo poco per sostenere quell'affermazione. È da approvarsi quindi l'opinione del Di Marzo (pag. 13) il quale spiega l'*Aristo notat*, pensando che Ulpiano adoperò tal verbo « in senso assoluto, indicando, cioè, un'osservazione critica fatta per incidenza da quel giurista in altro suo scritto. Cfr. Dig. 7, 8, 6; Vat. Frag. 88 ».

Palermo, Giugno 1899

PATTI D' ASSOCIAZIONE ALLA

RIVISTA BIBLIOGRAFICA

DELL'

ARCHIVIO GIURIDICO « FILIPPO SERAFINI »

La *Rivista bibliografica dell' Archivio giuridico « Filippo Serafini »* è un estratto della parte destinata alla Bibliografia nell'*Archivio giuridico*. Esce a fascicoli bimestrali in minutissimi caratteri e forma ogni anno un volume di circa pag. 240 corredato da un *Indice alfabetico delle materie*.

L' associazione è annuale al prezzo di Lire 6 anticipate (Fr. 9 per l'Estero). Ogni fascicolo separato costa Lire 1. 50 (Fr. 2 per l' Estero).

Le associazioni si ricevono presso la *Amministrazione dell' Archivio giuridico* in **Modena** 17, Corso Canalgrande).

☛ Tous les ouvrages de Droit public et privé, d' Economie politique, de Science financière, de Philosophie du droit, de Sociologie, d' Histoire du droit, d' Antiquités greques et romaines déposés à la *Direction de l' Archivio giuridico* à **Modena** (Italie) seront l' objet d' un compte-rendu ou d' annonces. Les ouvrages scientifiques dont **deux** exemplaires auront été déposés seront **certainement** l' objet d' un *compte-rendu* analitique et critique. L' un des deux exemplaires sera par la Direction donné a M. l' Auteur du *compte-rendu*.

ARCHIVIO GIURIDICO « FILIPPO SERAFINI »

DIRETTO DAL PROF. ENRICO SERAFINI

Direzione ed Amministrazione in MODENA

PATTI D'ASSOCIAZIONE ALL'*ARCHIVIO GIURIDICO:*

1) L'*Archivio giuridico « Filippo Serafini »* esce a fascicoli bimestrali di circa 200 pagine in modo da formare due volumi ogni anno.

2) Ogni volume è corredato di un copioso *Indice alfabetico delle materie* oltre all'*Indice sommario* di ogni puntata.

3) L'associazione è **annuale** al prezzo di Lire 20 *anticipate* (Fr. 24 per l'Unione postale). — Ogni fascicolo separato costa Lire 5 (per l'Unione postale Fr. 6).

4) L'associazione non disdetta entro il mese di Novembre si intende rinnovata per l'anno successivo.

5) Lettere, pieghi e denari si inviano al Prof. **Enrico Serafini** in **Modena.** Il prezzo di associazione può essere spedito anche alla *Tipografia Alfonso Garagnani e Figli* in **Bologna.**

7